

60/2024
Sent./Ord. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.
Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA - ORDINANZA

Nel giudizio iscritto al n. **79998** del registro di Segreteria, introdotto
con ricorso depositato in data 05.05.2023 e proposto dal Sig. XX

(OMISSIS), nato il OMISSIS a

OMISSIS (OMISSIS), residente a OMISSIS (OMISSIS), alla OMISSIS,
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso,
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Mirka Piccirilli
(avv.mirkapiccirilli@pec.it) e Chiara Leo (chiaraleo@pec.it) ed
elettivamente domiciliato presso San giovanni Incarico (FR), alla via
Vignali n. 24.

contro

INPS - in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Roma, alla
via Ciro il Grande n. 5;

INPS - in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Frosinone
(FR), in Piazza Gramsci n. 4.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato, ai
sensi dell'art. 52,
c. 3 D.Lgs. 196/03

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 14.02.2024, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Chiara Leo, per il ricorrente, e l'Avv. Flavia Incletolli per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, già dipendente degli Enti locali e titolare di pensione gestione CPDEL con decorrenza 01.04.2008, lamenta la mancata valutazione, ai fini della determinazione del proprio trattamento pensionistico, delle retribuzioni percepite presso il Comune di Pico (dal 01.01.1994 al 30.09.2004) e presso la XVI Comunità Montana - Monti Ausoni di Pico (dal 02.05.2002 al 31.03.2008), per lo svolgimento dei c.d. "servizi simultanei".

Il ricorrente evidenzia, altresì, di aver ripetutamente richiesto all'Istituto previdenziale di provvedere al ricalcolo e alla rideterminazione della prestazione pensionistica, senza ricevere alcun riscontro.

Pertanto, agisce in questa sede per chiedere l'accertamento del diritto alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con condanna dell'INPS all'erogazione della prestazione pensionistica ricalcolata e degli arretrati spettanti, con vittoria di spese da liquidarsi direttamente a favore degli Avvocati che lo rappresentano e difendono, dichiaratisi antistatari.

A sostegno delle proprie ragioni, deposita relazione di un consulente tecnico di parte e, in via istruttoria, chiede nomina di CTU al fine di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ricalcolare la prestazione pensionistica considerando anche i periodi di servizio simultaneo in argomento.

Con memoria depositata in data 02.02.2024 si è costituito l'INPS che ha eccepito, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 315/1967, la decadenza del ricorrente dal diritto di richiedere la modifica del trattamento pensionistico, a nulla rilevando, a questo fine, le note inviate dallo stesso.

L'Istituto previdenziale ha poi osservato di aver provveduto a calcolare e liquidare la pensione spettante sulla base dei servizi e delle voci stipendiali certificate dall'ente di appartenenza, con il modello PA04 e di non essere, pertanto, legittimato ad effettuare modifiche o correzioni dei servizi e della retribuzione certificata; nel merito insiste nella correttezza del proprio operato.

Infine, rileva il carattere meramente esplorativo del ricorso in questione posto che il ricorrente non avrebbe fornito alcun elemento di prova della fondatezza della pretesa attorea.

All'udienza odierna, i rappresentanti delle parti si sono richiamati alle conclusioni in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente chiede di vedersi riconoscere il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con il pieno riconoscimento dei c.d. "servizi simultanei" prestati presso altri locali nei periodi sopra specificati.

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di decadenza dal diritto ai

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

sensi dell'art. 26 della legge 3 maggio 1967, n. 315, sollevata dalla controparte.

Al riguardo, si osserva che il ricorrente era dipendente di un ente locale e, pertanto, nei suoi confronti deve essere applicata la normativa dettata per gli iscritti alla CPDEL e, specificatamente, il sopra citato art. 26 della legge n. 135/1967, il cui contenuto è sostanzialmente sovrapponibile a quello della normativa vigente per i dipendenti statali.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Infatti, l'art 26, dopo aver previsto l'ammissibilità della revoca o modifica, d'ufficio o a domanda degli interessati, entro novanta giorni dei *"provvedimenti concernenti le domande di riscatto di servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza e quelle di liquidazione del trattamento stesso adottati dai competenti organi deliberanti degli istituti di previdenza"* ha, altresì, individuato cause specifiche per le quali la revoca e/o modifica possono intervenire entro un termine più ampio; specificatamente, per quel che rileva nella fattispecie a giudizio, nel caso di *"errore di fatto"* o quando *"sia stato omissso di tener conto di elementi risultanti dalla documentazione acquisita (lett. a)"*, o nel caso di *"errore materiale nel computo del servizio ovvero nella determinazione del contributo di riscatto o dell'importo del trattamento di quiescenza la revoca può intervenire nel termine di tre anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di riscatto"* (lett. b).

Nel caso di specie, risulta che la determinazione di conferimento della pensione ordinaria della quale si chiede la rideterminazione è stata trasmessa all'interessato con provvedimento datato 14.08.2008 e la

prima contestazione da parte del ricorrente che ne chiede la modifica è stata fatta in data 13.07.2011: il ricorrente ha, quindi, correttamente esercitato, nei termini di legge, il suo diritto ad ottenere una rideterminazione del trattamento pensionistico; non vi è stata, pertanto, nessuna inerzia da parte del titolare del diritto che abbia fatto spirare inutilmente il termine di decadenza fissato dal legislatore. Né possono essere addebitate al ricorrente le conseguenze dell'inerzia dell'Istituto previdenziale che non risulta si sia mai espresso sulla pretesa dell'interessato, se non in questa sede, nonostante i ripetuti formali solleciti presentati da quest'ultimo.

L'eccezione di decadenza va, quindi, respinta.

Passando alla trattazione del merito, ritiene questo Giudice Unico che non risulta acquisito il modello PA04, che l'ente di appartenenza avrebbe trasmesso all'Istituto previdenziale e sulla base della quale sono stati considerati i servizi resi ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, né risulta depositato il fascicolo amministrativo.

Ritenuto, pertanto, necessario, ai fini della risoluzione della controversia, acquisire a cura dell'INPS – Direzione Provinciale di Frosinone, entro il termine di 40 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e dal contestuale invio del ricorso introduttivo (con la relativa documentazione allegata) e della memoria di costituzione di controparte, il fascicolo amministrativo del Sig. XX e una dettagliata e documentata relazione che illustri e dia espressamente conto delle modalità seguite dall'Istituto

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

previdenziale per procedere alla determinazione del trattamento pensionistico contestato, anche con riferimento alle osservazioni contenute nella relazione redatta dal consulente tecnico di parte, Dott.ssa Barbara Luzzi.

Precisato che il ritardato o mancato adempimento del presente incombente istruttorio potrà essere valutato sotto il profilo di una eventuale responsabilità sia amministrativo – contabile, sia penale.

Ritenuto, altresì, necessario disporre fin da ora che, in caso di inutile decorso del termine sopra indicato e di mancato adempimento della predetta istruttoria, la Segreteria di questa Sezione provveda all’invio della presente ordinanza, unitamente al fascicolo amministrativo, al *Commissario ad acta* sin da ora individuato e nominato nella persona del Direttore della Direzione Regionale dell’INPS per il Lazio affinché lo stesso, anche previa delega, si esprima in ordine alla pretesa fatta valere in giudizio dalla ricorrente, nel termine di 40 giorni dalla comunicazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, sospendendo ogni altra pronuncia in rito ed in merito:

in via preliminare:

- respinge l’eccezione di decadenza ai sensi dell’art. 26 della legge 3 maggio 1967, n. 135;

- in via istruttoria:

- ordina l’espletamento dell’incombente istruttorio di cui in parte

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

motiva, nei termini e modi ivi puntualmente indicati.

FISSA

per il prosiegua l'udienza dell'**11 settembre 2024, ore 10:30** ed assegna il termine del decimo giorno anteriore a tale data per il deposito di note difensive.

Spese riservate al merito.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 15.02.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
15.02.2024 12:25:29
GMT+01:00

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato, ai
sensi dell'art. 52,
c. 3 D.Lgs. 196/03